

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2466)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 9 marzo 1976 (V. Stampato n. 3053)

d'iniziativa del deputato LETTIERI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 marzo 1976*

Norme interpretative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102,
concernente nuove norme per lo sviluppo della montagna

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 15, n. 2, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, limitatamente alle spese generali deve intendersi autorizzativo per l'Amministrazione a sostenere, a carico dell'unico capitolo contemplante il fondo unico, tutte le spese riguardanti oneri a carattere generale occorrenti all'applicazione della legge stessa, ancorchè previste dagli appositi capitoli inclusi tra le spese correnti del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.